

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, per l'anno 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'anno 1983, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, bandito con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 15, si svolgeranno il 22 e 23 ottobre 1987, alle ore 8,30, presso la Scuola centrale tributaria - 00100 Roma.

87A7894

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d'esame del concorso a quarantatré posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina.

Il diario e la sede delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantatré posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1987.

87A7922

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove attitudinali dei concorsi speciali pubblici, per esami, a posti nei profili professionali di funzionario amministrativo, collaboratore amministrativo e collaboratore amministrativo contabile, funzionario agrario e collaboratore agrario, chimico direttore e chimico, biologo direttore e biologo.

Il diario delle prove attitudinali dei seguenti concorsi speciali pubblici, per esami, indetti con decreti ministeriali 15 gennaio 1987:

concorsi speciali ad otto posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo per il servizio repressione frodi, ottava qualifica funzionale, a diciannove posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo per il servizio repressione frodi ed a tredici posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale;

concorsi speciali a tre posti nel profilo professionale di funzionario agrario per il servizio repressione frodi, ottava qualifica funzionale, a cinquantuno posti nel profilo professionale di collaboratore agrario per il servizio repressione frodi ed a trentanove posti nel profilo professionale di collaboratore agrario per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale;

concorsi speciali a venti posti nel profilo professionale di chimico direttore per il servizio repressione frodi ed a sedici posti nel profilo professionale di chimico direttore per gli istituti sperimentali, ottava qualifica funzionale, a ventinove posti nel profilo professionale di chimico per il servizio repressione frodi ed a diciassette posti nel profilo professionale di chimico per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale;

concorsi speciali a cinque posti nel profilo professionale di biologo direttore per gli istituti sperimentali, ottava qualifica funzionale ed a dieci posti nel profilo professionale di biologo per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 ottobre 1987.

87A7864

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 3/d, allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto medesimo pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, per i laboratori ed i servizi dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono così ripartiti:

gruppo A): quattro posti (indirizzo biologico);

gruppo B): tre posti (indirizzo chimico);

gruppo C): tre posti (indirizzo tecnologico).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;
- 3) la residenza;
- 4) il gruppo di posti, tra quelli indicati all'art. 1, per il quale si intende concorrere;
- 5) il possesso della cittadinanza italiana;
- 6) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- 7) se abbiano riportato o meno condanne penali;
- 8) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;
- 9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

È consentito concorrere per un solo gruppo di posti tra quelli indicati nel precedente art. 1.

Nel caso che con una domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, che precederà le prove d'esame, la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) servizi prestati: fino a punti 7,50.

Saranno valutati i titoli attestanti servizi ed attività svolti dai concorrenti ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità.

Tutti i periodi valutabili saranno sommati ed in base al totale verranno attribuiti punti 1,50 per anno o frazione non inferiore a sei mesi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio;

2) vincite e idoneità in concorsi similari: fino a punti 3;

3) attestati di qualificazione e di aggiornamento: fino a punti 4,30.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta: unica per tutti i gruppi di posti: «Elementi di osservazioni scientifiche».

Prova pratica: a seconda del gruppo di posti per il quale si concorre: per il gruppo *A*), quattro posti (indirizzo biologico); esecuzione di una comune operazione di un laboratorio biologico e trattamento di piccoli animali da laboratorio; per il gruppo *B*), tre posti (indirizzo chimico); esecuzione di una comune operazione di un laboratorio chimico; per il gruppo *C*), tre posti (indirizzo tecnologico); esecuzione di una semplice misura fisica.

Colloquio: gli argomenti della prova scritta e della prova pratica prevista per il gruppo di posti per il quale si concorre. Ordinamento e compiti dell'istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 43, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art. 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987 per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui lo stesso avrà luogo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva di cui sopra la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui al precedente art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi: certificato di iscrizione presso le apposite liste di collocamento, attestante la disoccupazione per un periodo non inferiore a sei mesi antecedenti la data in cui i candidati hanno superato il colloquio;

20) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

22) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

24) sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

25) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

26) i candidati che abbiano riportato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi, hanno superato il colloquio, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e degli idonei del concorso medesimo, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti. Per i candidati a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verranno invitati ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia nel caso in cui la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, nominati aiutante tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricasazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli aiutanti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1987
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 201

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi, possibilmente dattiloscritta,
su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di
sanità - Viale Regina Elena, 299 -
00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito)
nato a (provincia di)
il e residente in
(provincia di) c.a.p.
via n.
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo
di posti di cui all'art. I del bando (a).

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché (b).....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (c).....;
- 3) non ha riportato condanne penali (d);
- 4) è in possesso del seguente titolo di studio.....
conseguito in data presso
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente
- 6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (e);
- 7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);
- 8) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
città....., c.a.p., via.....
n....., numero telefonico

Data,

Firma (f)

(a) Indicare per quale gruppo di posti si vuol concorrere tra quelli previsti dall'art. I del bando di concorso.

(b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(d) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(f) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A7710

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 3297 del 13 agosto 1986 con cui si autorizza, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a bandire il concorso pubblico sul posto lasciato vacante dalla signora Rita Bargigli in Orlandi, presso i servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1978, registro n. 116, foglio n. 382, con il quale la predetta è stata nominata tecnico esecutivo in prova a decorrere dal 16 novembre 1977 presso i servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere;

Visto il decreto rettorale n. 189 del 25 marzo 1980, registrato il 29 agosto 1980, registro n. 7, foglio n. 94, con il quale la predetta è stata nominata tecnico esecutivo stabile a decorrere dal 16 maggio 1978;

Visto il decreto rettorale n. 402 del 10 settembre 1985, con cui la predetta è stata inquadrata nella settima qualifica funzionale - area delle biblioteche - profilo: collaboratore di biblioteca dal 1° luglio 1979;

Visto il decreto rettorale n. 394 del 31 agosto 1984, registrato il 12 ottobre 1984, registro n. 6, foglio n. 146, con il quale la predetta è cessata dal servizio per volontarie dimissioni dal 31 agosto 1984;

Considerato che il decreto rettorale n. 402 del 10 settembre 1985 di inquadramento nella qualifica funzionale non è stato registrato dalla Corte dei conti;

Considerate le disposizioni previste dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Considerato che si è tenuto conto delle riserve previste per le categorie di cui alla legge n. 482/68;

Decreta: Considerato che

Art. 1.

Copertura del posto

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica quarta area tecnico-scientifica - profilo: agente tecnico presso i servizi generali generali della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Venezia.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;